



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## ORDINANZA

**N. 9 DEL 21/06/2021**

### OGGETTO:

**VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) - DEFINIZIONE DELLA DURATA PER LA STAGIONE ESTIVA 2021**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- l'art. 15 del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" disciplina le "vendite straordinarie";
- la Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come modificato con la legge regionale 13/2011, prevede che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al d.lgs. 281/1997, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e che i comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- la Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, fissando in via generale "che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:
  - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
  - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio; il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate. Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."
- con nota prot. 608 del 03/06/2021 la Regione Piemonte – Assessorato Cultura, Turismo e Commercio ha comunicato ai Comuni della Regione Piemonte ed alle Associazioni di categoria del commercio che, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n° 3-8048 del 12/12/2018, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 3 luglio e che, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali e inoltre:
  - che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
  - che il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  - che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Tenuto conto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Comune di Rosta in un'unica soluzione della durata massima consentita e che si ritiene opportuno continuare ad utilizzare tale modalità temporale ormai acquisita dagli operatori commerciali e dagli utenti.

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

### **DISPONE**

di fissare, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per la stagione estiva 2021 come di seguito indicato:

#### **vendite di fine stagione estive: dal 3 luglio 2021 al 28 agosto 2021 compresi**

### **RENDE NOTO**

1. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite (non è più prevista la comunicazione al Comune);
2. ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;
3. ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;
4. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;
5. ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto»;
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

### **INFORMA**

che il seguente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DEL Servio Amministrativo/Segreteria Generale  
Prever Loiri Caterina